



CITTÀ DI BRA
Ripartizione Servizi alla persona e Culturali

DISCIPLINARE

per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità per l'erogazione dei **Contributi**, di cui al **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A CARICO DEL COMUNE DI BRA** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29.06.2021

Art.1 – Finalità

Il presente documento disciplina i criteri specifici e le modalità operative per il riconoscimento da parte del Comune di Bra dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, diagnostica e/o farmaceutica, ai cittadini residenti che, comunque, non risultino già ricompresi nelle categorie previste dal sistema regionale di esenzione di compartecipazione alla spesa e dalla normativa vigente in materia, ai sensi di quanto previsto dal *Regolamento comunale per l'esenzione dalla spesa sanitaria a carico del Comune di Bra*.

Art. 2 – Destinatari

Possono fruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e/o diagnostica – i nuclei familiari¹ che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

- essere residenti da almeno due anni nel Comune di Bra;
- essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
- essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, non superiore ad € 3.000,00;
- essere in stato di bisogno *

* *Lo stato di disagio e/o bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:*

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri o insufficienza del reddito delle persone tenute a provvedere o che di fatto, documentatamente non vi provvedano;*
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso;*
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;*
- d) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopra citati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione.*

1. *Per nucleo familiare ai fini ISEE ai sensi del presente Disciplinare si intende: La famiglia anagrafica, ovvero quella risultante nello stato di famiglia, nonché le persone fiscalmente a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo stesso, pur non conviventi nello stesso stato di famiglia.*

Tale nucleo è integrato da:

- eventuali persone in affidamento;*
- genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.*

- non essere proprietari o usufruttuari di beni immobili – (terreni o fabbricati) - oltre la casa di abitazione principale e relative pertinenze, che diano un reddito catastale superiore a € 51,65 annue;
- non occupare quale casa di abitazione un alloggio catastalmente classificato fra le categoria A1 (abitazioni di tipo signorile) – A7 (abitazioni in villini) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- non essere in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali) o di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra;
- non essere in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto;
- non trovarsi in una situazione di debito/morosità nei confronti del Comune di Bra relativamente ai servizi scolastici a domanda individuale;
- non essere stati denunciati o diffidati per danneggiamento delle proprietà comunali o per gravi o reiterate violazioni dei regolamenti comunali stessi e per occupazioni abusive di alloggi di proprietà A.T.C.

Costituirà altresì causa ostativa all'ottenimento dell'intervento da parte del Comune di Bra il condurre uno stile di vita non adeguato alle proprie possibilità economiche quale ad esempio la contrazione di mutui o finanziamenti di qualsivoglia natura per l'acquisto di beni non essenziali.

Inoltre, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni diagnostiche, strumentali, di laboratorio, il richiedente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) minorenni (maggiore di 6 anni), in carico ai Servizi Sociali territoriali inseriti in comunità alloggio o soggetti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
- b) persone appartenenti a Ordini Religiosi aventi sede nel Comune di Bra, ospiti per periodi determinati ed alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero.

Art. 3 – Modalità di accesso

Coloro che intendono ottenere l'esenzione prevista dal presente Disciplinare dovranno presentare la richiesta all'Assistente Sociale di riferimento dei Servizi Sociali territoriali utilizzando l'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con il quale verrà attestato il possesso alla data della presentazione della domanda dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal precedente articolo 2).

Art. 4 - Rilascio – Validità

A coloro che risulteranno possedere i requisiti per l'esenzione, l'Ufficio Prestazioni Agevolate del Comune di Bra, per il tramite dell'Assistente Sociale di riferimento, rilascerà un tesserino nel quale saranno elencati i nominativi, completi dei dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare ai quali verrà riconosciuto il beneficio valido per un anno dalla data di presentazione della domanda.

L'esenzione potrà sempre essere revocata prima della scadenza in qualsiasi momento nel caso in cui si accerti la perdita dei requisiti di accesso o il verificarsi di un motivo di esclusione.

L'esenzione è valida sino al 31/12 dell'anno di emissione.

Art. 5 – Entità del beneficio

I contributi di cui al presente Disciplinare prevedono un rimborso delle spese effettuate fino ad un concorrere massimo di € 50,00 annui per ciascun componente del nucleo familiare convivente.

Art. 6 - Disponibilità finanziaria

L'erogazione delle esenzioni verrà gestita dalla Ripartizione Servizi alla Persona secondo il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.